

ROMA



Protocollo RC n. 22571/2022

Deliberazione n. 65

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI  
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2022

VERBALE N. 57

Seduta Pubblica del 6 settembre 2022

Presidenza: CELLI

L'anno 2022, il giorno di martedì 6 del mese di settembre, alle ore 14,06 nell'Aula Giulio Cesare di Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è riunita l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione dell'avviso per le ore 14 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Generale dott. Pietro Paolo MILETI.

Assume la Presidenza dell'Assemblea Capitolina la Presidente Svetlana CELLI la quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda all'appello, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale.

(OMISSIS)

La Presidente, constatato che il numero degli intervenuti non è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, avverte che l'appello sarà ripetuto dopo 20 minuti e sospende la seduta.

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 14,40 – la Presidente dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, la Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 25 Consiglieri:

Amodeo Tommaso, Angelucci Mariano, Baglio Valeria, Barbati Carmine, Battaglia Erica, Biolghini Tiziana, Bonessio Ferdinando, Caudo Giovanni, Celli Svetlana, Ciani Paolo, Cicculli Michela, Converti Nella, De Priamo Andrea, Ferraro Rocco, Lancellotti Elisabetta, Luparelli Alessandro, Michetelli Cristina, Nanni Dario, Palmieri Giammarco, Pappatà Claudia, Parrucci Daniele, Stampete Antonio, Tempesta Giulia, Trabucco Giorgio e Trombetti Yuri.

Assenti il Sindaco Roberto Gualtieri e i seguenti Consiglieri:

Alemanni Andrea, Barbato Francesca, Carpano Francesco Filippo, Casini Valerio, Corbucci Riccardo, De Gregorio Flavia, De Santis Antonio, Di Stefano Marco, Diaco Daniele, Fermariello Carla Consuelo, Ferrara Paolo, Leoncini Francesca, Marinone Lorenzo, Matone Simonetta, Meleo Linda, Melito Antonella, Mennuni Lavinia, Mussolini Rachele, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rocca Federico, Santori Fabrizio e Zannola Giovanni.

La Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Gotor Miguel e Veloccia Maurizio.

(OMISSIS)

A questo punto assume le funzioni di Segreteria il Vice Segretario Generale Vicario dott. Gianluca VIGGIANO.

(OMISSIS)

La PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 75<sup>a</sup> proposta nel sotto riportato testo risultante dall'accoglimento dell'emendamento:

75<sup>a</sup> Proposta (di iniziativa consiliare)

a firma dei Consiglieri: Battaglia, Ferraro, Luparelli, Marinone, Melito, Michetelli, Pappatà, Cicculli, Barbato e De Priamo.

**Modifiche al Regolamento per la concessione di contributi e per l'attribuzione di vantaggi economici a sostegno delle attività culturali in attuazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 82 del 7 novembre 2019.**

Premesso che

Roma Capitale, in attuazione e nel rispetto dei propri principi statutari, è chiamata a porre in essere interventi volti a valorizzare programmi e progetti in ambito culturale,

artistico, scientifico e creativo, di interesse pubblico, realizzati da organismi pubblici e privati, promuovendo azioni di sostegno in grado di creare le condizioni per la promozione e lo sviluppo della vita culturale e civile della Città;

le Linee programmatiche del Sindaco per il mandato amministrativo 2021-2026, approvate con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 106 del 19 novembre 2021, al punto 3.2 “La città delle arti, della scienza, della creatività e del talento”, riconoscono la cultura prodotta e fruita a Roma quale elemento fondamentale dell’identità del nostro Paese e cardine della sua proiezione nel mondo, individuando nella vita culturale, intrecciata allo sviluppo della conoscenza, il volano dello sviluppo sostenibile, intelligente e inclusivo di Roma e manifestando l’intento di sviluppare un approccio che generi un’offerta più ampia della Città, che stimoli la capacità di immaginare opportunità differenziate rivolte agli abitanti, agli operatori e ai target turistici con interessi diversi, e che favorisca sinergie tra attori privati e pubblici nella promozione e nella pianificazione di un’offerta complessiva della Città;

le medesime Linee programmatiche manifestano l’intendimento di promuovere un rafforzamento, in ogni ambito, della cooperazione e coprogettazione tra le istituzioni culturali, e tra queste e gli operatori privati, per sostenere anche l’iniziativa privata di valore culturale rappresentando, altresì, l’esigenza di contrastare l’attuale squilibrio dell’offerta culturale, tutt’ora concentrata nei quartieri più centrali della città e di favorire un decentramento culturale di qualità;

il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 21 gennaio 2022, conferma quanto previsto nelle Linee programmatiche al punto 3.2 e, nel prospettare lo Scenario Economico, afferma che Roma, dopo le grandi difficoltà dovute alla pandemia, si appresta a vivere una delle fasi più ricche di opportunità, in cui poter esprimere e valorizzare al massimo le sue potenzialità, contando su un patrimonio storico, culturale e naturalistico senza eguali, per una ricostruzione materiale e civile della città che occorre unire attorno alla vitalità e all’umanità dei suoi quartieri;

nel medesimo Documento si rammenta, con specifico riguardo al settore culturale, che non si possono ignorare le conseguenze della pandemia che lo hanno condizionato in modo particolare;

l’Amministrazione capitolina, nel rispetto dei criteri di imparzialità e trasparenza e in attuazione del principio di sussidiarietà, provvede, in attuazione delle sopra richiamate finalità e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, alla concessione di contributi e all’attribuzione di vantaggi economici in favore di organismi pubblici e privati riconoscendone l’efficacia quali strumenti di promozione e impulso dell’offerta culturale.

Considerato che

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 all’articolo 12 prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sia subordinata alla predeterminazione, da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

la vigente disciplina regolamentare di Roma Capitale in materia è dettata dalla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 82 del 7 novembre 2019, che ha approvato il Regolamento per la concessione di contributi e per l'attribuzione di vantaggi economici a sostegno delle attività culturali in attuazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 24;

il comparto spettacolo è stato uno dei settori più penalizzati dalle misure restrittive determinate dalla pandemia da Covid-19, anche al fine di garantire la ripresa e rilanciare il comparto, alcune disposizioni del citato Regolamento sono state oggetto di studio, a seguito di un'analisi della normativa di riferimento attualmente esistente in materia;

a conclusione di confronti e di approfondimenti, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno apportare al vigente testo regolamentare in materia di contributi e di vantaggi economici a sostegno delle attività culturali le seguenti modifiche e integrazioni:

- 1) al fine di trovare maggiori risorse e per andare incontro alle esigenze degli operatori culturali, dopo il difficile periodo della pandemia e in considerazione dell'attuale situazione economica, si ritiene di aumentare la percentuale di contribuzione massima prevista dal Regolamento per la concessione di contributi a sostegno delle attività culturali, portandola dall'85 al 90%.

Conseguentemente si dovrà procedere a modificare i seguenti articoli del citato Regolamento nel modo sottoindicato:

- A. Articolo 8, comma 3 "Costi ammissibili, criteri di determinazione dell'entità del contributo, soglie";
- B. Articolo 11, comma 4 "Verifiche e controlli – liquidazione del contributo";
- C. Articolo 14, comma 2 "Determinazione dell'entità dei contributi";

- 2) al fine di consentire agli operatori del settore di usufruire di una maggiore flessibilità, si ritiene di modificare l'Articolo 10, comma 3 del Regolamento in argomento, portando la percentuale massima delle variazioni, sia in aumento sia in diminuzione, in compensazione tra loro, dell'importo delle voci di costo di cui all'articolo 8, comma 1, dal 15 al 20%;

- 3) con la medesima finalità si ritiene di modificare l'articolo 10, comma 4, aumentando la percentuale dei costi ammissibili non supportati dalla documentazione di rendicontazione, dal 5 al 7%.

Atteso che

in data 2 agosto 2022 il Direttore del Dipartimento Attività Culturali ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del TUEL, (D.Lgs. n. 267/2000) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, della proposta di deliberazione indicata in oggetto."

Il Direttore

F.to: C. Marani;

in data 5 agosto 2022, il Dirigente della IV U.O. controllo atti dipartimenti della Ragioneria Generale, ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del TUEL, (D.Lgs. n. 267/2000) per gli aspetti di stretta competenza, si esprime parere favorevole in ordine alle regolarità contabile, compatibilmente con gli

strumenti di programmazione adottati dall'Amministrazione capitolina e nel rispetto della salvaguardia degli equilibri di bilancio.”

Il Dirigente

F.to: S. Bilotta.

Considerato che

la proposta, in data 25 luglio 2022, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli;  
i Consigli dei Municipi I, II, III, IV, VI, VII, IX, XI, XII, XIV e XV con deliberazione in atti, hanno espresso parere favorevole;

i Consigli dei Municipi V e X hanno espresso, rispettivamente, parere favorevole e parere favorevole con osservazioni oltre il termine stabilito;

dai Consigli dei Municipi VIII e XIII non è pervenuto alcun parere.

Dato atto che

la Commissione Capitolina Permanente VI – Cultura, Politiche Giovanili e Lavoro e la Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica, nelle rispettive sedute del 4 e 30 agosto 2022, hanno espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in argomento;

sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica nonché quello di regolarità contabile espresso dai Dirigenti responsabili del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.), in ordine all'emendamento approvato.

## L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

### DELIBERA

di approvare le modifiche e le integrazioni al “Regolamento per la concessione di contributi e per l'attribuzione di vantaggi economici a sostegno delle attività culturali in attuazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241”, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 82 del 7 novembre 2019, nel modo che segue:

- a) Articolo 8, comma 3 “Costi ammissibili, criteri di determinazione dell'entità del contributo, soglie”: l'articolo è modificato nella maniera seguente: “I contributi concessi non possono superare la soglia dell'90% del totale dei costi ammissibili”;
- b) Articolo 10 “Rendicontazione” è modificato come segue:
  - comma 3: “Sono ammesse, in fase di rendicontazione, variazioni sia in aumento sia in diminuzione, in compensazione fra di loro, dell'importo delle voci di costo di cui all'articolo 8, comma 1 del presente Regolamento nella misura massima del 20% rispetto all'importo complessivo preventivato, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 11, comma 6, e quanto previsto, in merito

all'ammissibilità dei costi, dal comma 1 del presente articolo, nonché l'invarianza del programma o del progetto e fatte salve le modifiche approvate dall'Amministrazione.”;

- comma 4: “L'importo complessivo dei costi generali indicato dal soggetto beneficiario nella relazione dettagliata di rendicontazione di cui al comma 1 del presente articolo potrà non essere supportato dalla relativa documentazione per una percentuale non eccedente il 7% dello stesso.”;
- c) Articolo 14, comma 2 “Determinazione dell'entità dei contributi”: l'articolo è così modificato: “Ai fini della determinazione dell'entità dei contributi di cui al comma 1, punto b) dell'articolo 13, gli enti strumentali controllati e partecipati da Roma Capitale operanti in ambito culturale, trasmettono il progetto in merito al quale la Giunta Capitolina esprime le proprie determinazioni, informandone preventivamente la Commissione Consiliare competente e, in caso positivo, quantifica, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, il limite massimo di spesa da impiegare per la sua realizzazione e la percentuale di contributo concedibile che non potrà superare il 90% del totale dei costi del progetto ammissibili ai sensi dell'articolo 8, comma 1”.
- d) Articolo 9, “Cumulabilità”: l'articolo è integrato dal seguente comma 2: “La possibilità di cumulo tra diverse forme di sostegno pubblico provenienti da diverse amministrazioni è possibile soltanto a copertura di diverse quote parti di un medesimo progetto. I soggetti beneficiari devono presentare, contestualmente alla presentazione dell'istanza di contributo, una dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale, con la quale si dichiara di aver ricevuto contributi per lo stesso progetto da altri Enti pubblici, specificando per quali azioni è richiesto il contributo capitolino.”

Il testo del “Regolamento per la concessione di contributi e per l'attribuzione di vantaggi economici a sostegno delle attività culturali in attuazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241” di cui all'allegato A), parte integrante del presente provvedimento, è quello risultante a seguito delle integrazioni e modifiche disposte con il presente atto, nonché dall'accoglimento dell'emendamento approvato.

ROMA



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI  
CONTRIBUTI E PER L'ATTRIBUZIONE  
DI VANTAGGI ECONOMICI A SOSTEGNO  
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI IN  
ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 12 DELLA  
LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241.

Approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 82 del 7 novembre 2019 e modificato con  
Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 65 del 6 settembre 2022.

## INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 1
Articolo 1 - Oggetto e finalità del Regolamento	“ 1
Articolo 2 - Definizioni e strumenti operativi	“ 1
Articolo 3 - Soggetti beneficiari	“ 2
Articolo 4 - Rispetto della normativa dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato	“ 2
CAPO II – CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI	
Articolo 5 - Classificazione dei contributi	“ 2
Articolo 6 - Vantaggi economici	“ 3
Articolo 7 - Promozione delle attività culturali, adozione e attuazione dei Provvedimenti	“ 4
Articolo 8 - Costi ammissibili, criteri di determinazione dell’entità del contributo, soglie	“ 4
Articolo 9 - Cumulabilità	“ 5
Articolo 10 - Rendicontazione	“ 6
Articolo 11 - Verifiche e controlli – liquidazione del contributo	“ 6
Articolo 12 - Revoca, rinuncia	“ 7
CAPO III – ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI E PARTECIPATI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE	
Articolo 13 - Sostegno all’attività e a progetti	“ 8
Articolo 14 - Determinazione dell’entità dei contributi	“ 9
Articolo 15 - Erogazione dei contributi	“ 9
CAPO IV – ACCORDI FRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	
Articolo 16 - Accordi di collaborazione istituzionale	“ 10
CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI	
Articolo 17 - Relazione annuale sui contributi e vantaggi economici	“ 10
Articolo 18 - Trasparenza, pubblicazione e accesso	“ 11
Articolo 19 - Rinvii	“ 11
Articolo 20 - Abrogazioni	“ 11



## Capo I Disposizioni generali

### Articolo 1 Oggetto e finalità del Regolamento

1. Roma Capitale, nel rispetto dei principi statutari, pone in essere interventi volti a valorizzare programmi e progetti in ambito culturale, artistico, scientifico e creativo di interesse pubblico, coerenti con le linee programmatiche per il governo di Roma Capitale, attraverso azioni di sostegno in grado di creare le condizioni per la promozione e lo sviluppo della vita culturale e civile della comunità locale e per la rimozione di ogni ostacolo alla piena partecipazione e fruibilità dell'offerta di cultura nei confronti di tutti i cittadini.
2. L'Amministrazione capitolina, per mezzo delle proprie strutture competenti, nel rispetto dei criteri di imparzialità e trasparenza e in attuazione del principio di sussidiarietà, provvede, a tal fine, alla concessione di contributi e all'attribuzione di vantaggi economici a favore di organismi pubblici e privati ai sensi del presente Regolamento adottato in conformità di quanto disposto dall'Articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

### Articolo 2 Definizioni e strumenti operativi

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si definiscono:
  - a. ambito culturale: l'ambito le cui attività, orientate o non orientate al mercato, includono la creazione, la promozione, la diffusione di espressioni culturali, artistiche, scientifiche e creative, nonché lo sviluppo sostenibile;
  - b. contributo: erogazione di denaro in forma diretta finalizzata alla parziale copertura dei costi inerenti all'attuazione di programmi o la realizzazione di progetti di natura culturale, artistica, scientifica e creativa, indirizzati anche allo sviluppo sostenibile;
  - c. vantaggio economico: beneficio in forma indiretta finalizzato ad alleviare specifici oneri e/o costi inerenti all'attuazione di programmi o la realizzazione di progetti di natura culturale, artistica, scientifica e creativa, indirizzati anche allo sviluppo sostenibile;
  - d. programma: organico e unitario complesso di attività caratterizzante il profilo del soggetto impegnato in ambito culturale;
  - e. progetto: iniziativa, evento, manifestazione, in ambito culturale, rivolto alla pubblica fruibilità.
2. Nel rispetto dei criteri contenuti nei Capi I e II del presente Regolamento, con provvedimento dirigenziale del Direttore del Dipartimento Attività Culturali, è adottato un disciplinare (di seguito disciplinare operativo) recante l'indicazione dei requisiti giuridici dei soggetti beneficiari e gli impegni relativi ai comportamenti e agli obblighi che gli stessi dovranno assumere nei confronti dell'Amministrazione nell'ambito del procedimento, i contenuti delle istanze, lo schema tipo del relativo piano economico, le modalità di costituzione dell'albo dei componenti esterni della Commissione di valutazione, le

modalità di determinazione, rendicontazione e liquidazione dei contributi, ivi comprese le forme di garanzia.

### Articolo 3 Soggetti beneficiari

1. Ai sensi del presente Regolamento, possono essere ammessi alla concessione dei contributi e all'attribuzione dei vantaggi economici gli organismi pubblici e privati operanti in ambito culturale, organizzati anche in forma riunita, in possesso dei requisiti indicati nel disciplinare operativo.
2. Sono esclusi dalla concessione dei contributi e dalla attribuzione dei vantaggi economici di cui al presente Regolamento, le Forze politiche e le organizzazioni sindacali, nonché gli organismi che abbiano, nei confronti di Roma Capitale, posizioni debitorie accertate in via definitiva, con sentenze o atti amministrativi, che non sono più soggetti ad impugnazione, o posizioni debitorie risultanti da atti amministrativi che costituiscono titoli aventi efficacia esecutiva, salvo che - in caso di impugnazione - sia stata disposta ed ordinata, con provvedimento motivato dell'Autorità Giudiziaria adita, la provvisoria sospensione cautelare della procedura di riscossione, fino alla pronuncia di merito.
3. Gli enti strumentali controllati e partecipati da Roma Capitale operanti in ambito culturale accedono alla concessione di contributi e all'attribuzione di vantaggi economici secondo le disposizioni di cui al Capo III del presente Regolamento.

### Articolo 4 Rispetto della normativa dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato

1. I contributi e i vantaggi economici previsti dal presente Regolamento sono concessi, in particolare per quanto attiene agli obblighi di comunicazione o notifica, nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti nel Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea in materia di aiuti concessi dagli Stati nonché nei Regolamenti della Commissione Europea concernenti le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno e gli aiuti "de minimis".

## Capo II Contributi e Vantaggi economici

### Articolo 5 Classificazione dei contributi

1. Nel rispetto del presente Regolamento e dei limiti fissati dalle risorse all'uopo stanziare in bilancio, sono concessi contributi come di seguito classificati:

- a) contributi per il sostegno ai programmi a favore di organismi pubblici e a favore di organismi privati, per il sostegno all'attuazione dei programmi secondo la definizione di cui all'articolo 2, comma 1 lettera d), ritenuti di interesse pubblico sulla base di previsioni normative o in conformità con le finalità di cui all'articolo 1, comma 1 del presente Regolamento;
  - b) contributi per il sostegno a progetti a favore di organismi pubblici e a favore di organismi privati, per il sostegno di progetti così come definiti all'articolo 2, comma 1 lettera e), promossi dall'Amministrazione o a sostegno di progetti ritenuti di rilevante interesse culturale.
2. I programmi e i progetti possono avere carattere pluriennale per una durata massima di tre anni, qualora siano connotati da particolare valore e il disciplinare preveda la sussistenza di adeguate garanzie di continuità e solidità organizzativa del beneficiario.
  3. La Giunta Capitolina, con specifici provvedimenti contenenti adeguata motivazione, può concedere, in via straordinaria e in deroga alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del successivo articolo 7, contributi per progetti in ambito culturale aventi carattere di eccezionale rilevanza pubblica per la città. L'adozione del provvedimento è subordinata alla preventiva comunicazione alla competente Commissione Consiliare che, entro il termine di cinque giorni lavorativi o, in ragione di una particolare speciale urgenza dovuta all'imminente svolgimento dell'evento, non oltre la scadenza di due giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, può esprimersi, con efficacia vincolante, in merito alla sussistenza di eventuali motivi ostativi; il mancato pronunciamento della Commissione entro i termini suindicati non preclude, comunque, l'adozione del provvedimento da parte della Giunta Capitolina.

## Articolo 6

### Vantaggi economici

1. L'Amministrazione può prevedere, per il sostegno a programmi o a progetti, anche di carattere pluriennale, l'attribuzione, ai soggetti di cui all'articolo 3, dei sottoelencati vantaggi economici il cui elenco è inserito nel sito istituzionale di Roma Capitale, all'interno della sezione Amministrazione Trasparente e nell'ambito dei dati relativi alle sovvenzioni, ai contributi, ai sussidi ed ai vantaggi economici:
  - a. esenzione, totale o parziale, ove consentito, dal pagamento di canoni/tariffe comunali, nel rispetto dei regolamenti di Roma Capitale vigenti in materia;
  - b. fornitura di beni o servizi strumentali, in base ad appositi atti e provvedimenti dell'Amministrazione;
  - c. accesso ad eventuali condizioni agevolate, a seguito di specifico accordo tra Amministrazione ed enti terzi.
2. L'attribuzione dei vantaggi economici è ammissibile anche a favore di un programma o un progetto a sostegno del quale l'Amministrazione abbia concesso contributi ai sensi dell'articolo 5.

3. Per il sostegno a progetti in ambito culturale realizzati da organismi non lucrativi in forma gratuita e collegati ad eventi di carattere istituzionale programmati da Roma Capitale, la Giunta Capitolina, anche su indirizzo della competente Commissione Consiliare, può esprimere con proprio atto il rilevante interesse dell'Amministrazione all'attribuzione dei suddetti vantaggi economici, nei limiti delle risorse disponibili in bilancio.

#### Articolo 7

##### Promozione delle attività culturali, adozione e attuazione dei provvedimenti

1. La Giunta Capitolina o Municipale, su proposta dell'Assessore competente, promuove il sostegno ai programmi e ai progetti determinando, altresì, nell'ambito delle risorse economiche all'uopo stanziare, i limiti massimi di spesa per la concessione di contributi, stabilendo i criteri per la determinazione degli importi con il provvedimento dirigenziale di cui al comma 4 del successivo articolo 8, che possano consentire il più ampio accesso ai micro, piccoli e medi operatori culturali e l'eventuale attribuzione di vantaggi economici.
2. In attuazione di quanto disposto dalla Giunta Capitolina o Municipale, i competenti Uffici potranno in essere gli atti necessari all'avvio delle procedure ad evidenza pubblica ai fini dell'individuazione dei soggetti beneficiari sulla base di criteri di selezione quali – quantitativi specificati negli avvisi pubblici.
3. Ai fini della valutazione delle istanze presentate dai soggetti partecipanti alla selezione pubblica, corredate dalla descrizione dei programmi o dei progetti e dai connessi piani economici, il dirigente competente nomina una Commissione costituita da non più di cinque componenti, interni e anche esterni all'Amministrazione capitolina, che risultino in possesso di un'appropriata professionalità in ambito culturale. I componenti esterni sono individuati, in base a criteri di competenza e trasparenza, nell'ambito di un apposito albo permanente di commissari, predisposto secondo le modalità stabilite nel disciplinare operativo. In caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti all'albo, e comunque nelle more dell'istituzione dello stesso, la scelta dei componenti esterni può essere effettuata in altre forme, ferma restando l'applicazione di criteri di competenza e trasparenza.

#### Articolo 8

##### Costi ammissibili, criteri di determinazione dell'entità del contributo, soglie

1. I contributi classificati ai sensi dell'articolo 5 possono essere utilizzati esclusivamente a fronte dei costi sostenuti dal soggetto beneficiario per l'attuazione di programmi o la realizzazione di progetti. A tal fine, sono considerati ammissibili i costi effettivamente e comprovatamente sostenuti, diretti e indiretti, riconducibili alle seguenti voci:
  - risorse umane e prestazioni artistiche e professionali;
  - organizzazione e realizzazione del programma o del progetto;
  - comunicazione;

- raccolta ed elaborazione dati;
  - oneri finanziari;
  - costi generali.
2. L'entità del contributo concesso è determinata in percentuale sul totale dei costi ammissibili e non può essere superiore al disavanzo tra le voci di entrata, senza computare tra queste l'importo dell'eventuale contributo richiesto, e le voci di uscita riportate nel piano economico predisposto in conformità allo schema di cui al disciplinare operativo.
  3. I contributi concessi non possono superare la soglia del 90% del totale dei costi ammissibili.
  4. Con provvedimento dirigenziale sono definite le modalità per la determinazione dell'importo del contributo da concedere, nel rispetto delle previsioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, avuto riguardo alle risorse finanziarie disponibili e alle determinazioni assunte dalla Giunta Capitolina o Municipale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1.
  5. Per i programmi e i progetti di carattere pluriennale, il dirigente competente assume, con proprio provvedimento, l'impegno delle somme relative alla prima annualità e dispone la prenotazione di impegno delle somme relative alle annualità successive imputandole ai corrispondenti esercizi finanziari.
  6. In caso di contributi concessi in via straordinaria ai sensi dell'articolo 5, comma 3, l'importo concesso dall'Amministrazione non può comunque essere superiore alla soglia indicata nel presente articolo.
  7. Il presente articolo non si applica alle concessioni di contributi disciplinate da specifiche normative di settore.

#### Articolo 9 Cumulabilità

1. Un soggetto beneficiario non può cumulare i contributi concessi o gli stessi vantaggi economici attribuiti da più Uffici dell'Amministrazione capitolina ai fini della realizzazione del medesimo progetto.
2. La possibilità di cumulo tra diverse forme di sostegno pubblico provenienti da diverse amministrazioni è possibile soltanto a copertura di diverse quote parti di un medesimo progetto. I soggetti beneficiari devono presentare, contestualmente alla presentazione dell'istanza di contributo, una dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale, con la quale si dichiara di aver ricevuto contributi per lo stesso progetto da altri Enti pubblici, specificando per quali azioni è richiesto il contributo capitolino.

## Articolo 10 Rendicontazione

1. Ai fini della liquidazione del contributo il soggetto beneficiario deve produrre a titolo di rendicontazione, entro il termine perentorio individuato nell'avviso pubblico di cui all'articolo 7, comma 2, o, nel caso di contributi concessi in via straordinaria ai sensi dell'articolo 5, comma 3, entro il termine perentorio individuato nello specifico provvedimento di Giunta Capitolina, una relazione dettagliata recante una parte espositiva di natura quali-quantitativa relativa all'attuazione del programma o alla realizzazione del progetto e una parte di natura contabile resa secondo quanto previsto nel disciplinare operativo, completa della documentazione relativa ai costi sostenuti considerati ammissibili ai sensi dell'articolo 8.
2. Il caso fortuito o la causa di forza maggiore, cui consegue la mancata o parziale realizzazione del programma o del progetto, comporta la rideterminazione del contributo in misura corrispondente, nel rispetto dei criteri di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 8 e considerando in tal caso ammissibili i soli costi sostenuti e documentati, imputabili alle voci individuate al medesimo articolo.
3. Sono ammesse, in fase di rendicontazione, variazioni sia in aumento sia in diminuzione, in compensazione fra di loro, dell'importo delle voci di costo di cui all'articolo 8, comma 1 del presente Regolamento nella misura massima del 20% rispetto all'importo complessivo preventivato, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 11, comma 6, e quanto previsto, in merito all'ammissibilità dei costi, dal comma 1 del presente articolo, nonché l'invarianza del programma o del progetto e fatte salve le modifiche approvate dall'Amministrazione.
4. L'importo complessivo dei costi generali indicato dal soggetto beneficiario nella relazione dettagliata di rendicontazione di cui al comma 1 del presente articolo potrà non essere supportato dalla relativa documentazione per una percentuale non eccedente il 7% dello stesso.

## Articolo 11 Verifiche e controlli – liquidazione del contributo

1. Il dirigente competente dispone la liquidazione del contributo concesso con proprio provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di presentazione, da parte del soggetto beneficiario, della documentazione da produrre a titolo di rendicontazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 10, previo esito positivo delle verifiche in merito alla completezza e alla regolarità della stessa effettuate mediante controllo formale e sostanziale, con la facoltà di svolgere tutte le operazioni necessarie per acquisire ogni ulteriore elemento o informazione utile ed occorrente, secondo le modalità stabilite nel disciplinare operativo.
2. Eventuali variazioni al programma o al progetto, non prevedibili o non dipendenti da cause imputabili al soggetto beneficiario, devono essere preventivamente comunicate ai

- competenti Uffici per le conseguenti valutazioni e la eventuale successiva formale accettazione.
3. Qualora, in sede di verifiche e di controlli, emerga la necessità di chiarimenti o integrazioni, al soggetto beneficiario è assegnato un termine entro cui provvedere; trascorso inutilmente il termine o in caso di mancato accoglimento delle osservazioni fornite, il contributo sarà ridotto in misura corrispondente sulla base della documentazione di rendicontazione positivamente riscontrata.
  4. Secondo le modalità individuate nel disciplinare operativo, il soggetto beneficiario può richiedere, alternativamente, l'erogazione di parte del contributo concesso, nelle seguenti forme:
    - a titolo di acconto previa presentazione di documentazione comprovante spese già sostenute;
    - a titolo di anticipazione previa presentazione di idonee forme di garanzia. L'entità di tali erogazioni è determinata secondo criteri, da individuarsi nel disciplinare operativo di proporzionalità inversa in relazione all'importo del contributo concesso e comunque in misura non superiore al 90% dello stesso.
  5. In caso di esito negativo dell'istruttoria il dirigente competente emette un provvedimento di revoca dalla concessione del contributo ai sensi del comma 2 del successivo articolo 12 e provvede al recupero delle somme eventualmente già erogate a titolo di acconto o anticipazione ai sensi del precedente comma 4.
  6. In nessun caso possono essere liquidati contributi di entità superiore a quella concessa.
  7. Qualora, in fase di rendicontazione, a seguito di variazioni nei totali delle spese o delle entrate preventivate, il contributo concesso risultasse superiore all'effettivo disavanzo del piano economico, si procederà a rideterminare l'importo da liquidare riducendolo fino a concorrenza della differenza tra le entrate realizzate e le spese sostenute tenuto conto delle somme eventualmente già erogate a titolo di acconto o anticipazione.

## Articolo 12

### Revoca, rinuncia

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento, è disposta la revoca della concessione del contributo e/o dell'attribuzione di vantaggi economici, nel rispetto delle norme in materia di procedimento amministrativo.
2. Il diritto alla concessione del contributo e/o all'attribuzione di vantaggi economici viene meno nei seguenti casi:
  - a) mancata realizzazione del programma o del progetto cui i contributi e i vantaggi economici sono collegati ad esclusione dell'ipotesi prevista all'articolo 10, comma 2, o loro variazioni non formalmente accettate dall'Amministrazione;

- b) perdita di uno dei requisiti indicati nel disciplinare operativo previsti ai fini dell'ammissione alla concessione del contributo e all'attribuzione di vantaggi economici;
- c) esito negativo dell'istruttoria nella fase di rendicontazione in relazione a uno dei seguenti aspetti:
  - mancata presentazione della rendicontazione entro il termine perentorio individuato nell'avviso pubblico di cui all'articolo 7, comma 2 o, nel caso di contributi concessi in via straordinaria ai sensi dell'articolo 5, comma 3, entro il termine perentorio individuato nello specifico provvedimento di Giunta Capitolina;
  - insufficienza e irregolarità della documentazione presentata non sanata ai sensi del comma 3 del precedente articolo 11;
  - presentazione di rendicontazione sulla base di dichiarazioni accertate quali non veritiere.

Nei casi sopra elencati il dirigente competente dispone la revoca del provvedimento di concessione del contributo e/o dell'attribuzione di vantaggi economici, salve le eventuali diverse azioni che si rendano necessarie, ivi incluse quelle relative al recupero degli importi eventualmente già erogati a titolo di acconto o anticipazione. Inoltre, nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), terzo alinea, è altresì disposta l'esclusione del soggetto inadempiente dalla partecipazione agli avvisi pubblici, emessi ai sensi del presente Regolamento, per l'esercizio finanziario in cui la revoca è disposta e per l'esercizio finanziario seguente.

3. Il soggetto che, per qualsivoglia motivo, intende rinunciare al diritto alla concessione di un contributo o all'attribuzione di vantaggi economici deve comunicarlo tempestivamente in forma scritta al dirigente competente.

### Capo III

#### Enti strumentali controllati e partecipati operanti in ambito culturale

#### Articolo 13

##### Sostegno all'attività e a progetti

1. L'Amministrazione, nel rispetto dei limiti fissati dalle risorse all'uopo stanziare in bilancio, sostiene gli enti strumentali controllati e partecipati da Roma Capitale operanti in ambito culturale attraverso:
  - a. la concessione, nel rispetto delle previsioni di legge e dei rispettivi Statuti, di contributi erogati per il perseguimento delle loro finalità istituzionali;
  - b. la concessione di contributi a sostegno della realizzazione di specifici progetti di rilevante interesse pubblico;
  - c. l'attribuzione di vantaggi economici di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.



## Articolo 14

### Determinazione dell'entità dei contributi

1. Ai fini della determinazione, da parte dell'Assemblea Capitolina, dell'entità dei contributi di cui al punto a) del precedente Articolo, gli enti strumentali controllati e partecipati da Roma Capitale, operanti in ambito culturale, entro il 30 giugno dell'anno precedente quello per il quale intendono ottenere il sostegno, trasmettono all'Amministrazione una relazione illustrativa circa gli obiettivi generali perseguiti, riportante i correlati costi previsionali. Eventuali integrazioni al contributo, relativamente a specifiche esigenze sorte successivamente alla data sopra indicata, sono subordinate alla trasmissione di una specifica relazione a supporto delle decisioni dell'organo deliberante.
2. Ai fini della determinazione dell'entità dei contributi di cui al comma 1, punto b) dell'articolo 13, gli enti strumentali controllati e partecipati da Roma Capitale operanti in ambito culturale, trasmettono il progetto in merito al quale la Giunta Capitolina esprime le proprie determinazioni, informandone preventivamente la Commissione Consiliare competente e, in caso positivo, quantifica, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, il limite massimo di spesa da impiegare per la sua realizzazione e la percentuale di contributo concedibile che non potrà superare il 90% del totale dei costi del progetto ammissibili ai sensi dell'articolo 8, comma 1.
3. Il dirigente competente, sulla base degli indirizzi assunti ai sensi dei precedenti commi, procede all'impegno delle somme per un importo pari ai contributi concessi.

## Articolo 15

### Erogazione dei contributi

1. L'erogazione delle somme concesse a titolo di contributo di cui al comma 1, punto a) dell'articolo 13 avviene sulla base della presentazione di una relazione articolata, attestante l'attività svolta e i costi sostenuti, recante altresì i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi generali fissati nel bilancio di previsione dei singoli organismi.
2. L'erogazione delle somme concesse a titolo di contributo ai sensi di quanto previsto al comma 1, punto b) dell'articolo 13, avviene sulla base della presentazione di una relazione attestante l'avvenuta realizzazione del progetto e i costi ad esso imputabili e ritenuti ammissibili ai sensi dell'articolo 8, comma 1, trasmessa dall'organismo beneficiario alla struttura capitolina competente e accompagnata dalla seguente documentazione:
  - rendiconto riepilogativo delle eventuali entrate e delle uscite e corrispondente allo schema di preventivo nella ripartizione delle rispettive voci;
  - copia della documentazione di natura contabile e fiscale comprovante i costi dichiarati, intestata all'organismo beneficiario e direttamente riconducibile alla realizzazione del progetto.
3. Il dirigente competente dispone la liquidazione del contributo concesso con proprio provvedimento da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di presentazione, da parte

dell'organismo beneficiario, della documentazione di cui ai precedenti commi, previo esito positivo delle verifiche in merito alla completezza e alla regolarità della stessa.

4. In caso di somme concesse a titolo di contributo ai sensi del comma 1, punto b) dell'articolo 13, l'organismo beneficiario può richiedere l'erogazione, a titolo di anticipazione, di una quota del contributo concesso, in misura non superiore al 50%.
5. Al termine della procedura di spesa è richiesta la rendicontazione da parte dell'Ente partecipato.

#### Capo IV

##### Accordi fra pubbliche amministrazioni

#### Articolo 16

##### Accordi di collaborazione istituzionale

1. La conclusione di accordi con altre Pubbliche Amministrazioni e con Amministrazioni aggiudicatrici operanti in ambito culturale per la realizzazione - in comune - di interventi rientranti nelle azioni previste all'articolo 1 del presente Regolamento può prevedere che l'apporto organizzativo avvenga tramite l'erogazione di un contributo finanziario ed eventualmente di vantaggi economici, da valersi a mero titolo di rimborso di costi effettivamente sostenuti per la realizzazione dell'intervento, con esclusione di qualsiasi forma di corresponsività.
2. Lo schema di ciascun accordo è approvato con apposita deliberazione della Giunta Capitolina, riportante la rilevanza pubblica dell'interesse culturale cui esso è preordinato e informandone preventivamente la Commissione Consiliare competente; lo schema degli accordi di importo inferiore a 20.000 euro è approvato con provvedimento dirigenziale, in attuazione di apposita Direttiva dell'Assessore competente per materia.
3. L'erogazione dei contributi previsti dal presente articolo avviene secondo quanto disciplinato dall'accordo approvato con le modalità di cui al precedente comma 2.

#### Capo V

##### Disposizioni finali

#### Articolo 17

##### Relazione annuale sui contributi e vantaggi economici

1. Nella fase di formazione del rendiconto di gestione, la Ragioneria Generale, previa acquisizione dei dati occorrenti, predispose una relazione annuale in cui sono indicati:
  - gli importi dei contributi erogati per programma e progetto (art. 5);
  - l'importo e relativo elenco dei vantaggi economici e, per quanto attiene al punto c) del comma 1, dell'articolo 6, ove questi siano determinabili.

2. Al Dipartimento o Ufficio competente è attribuito il compito di redigere annualmente una relazione nella quale sono elencati i vantaggi economici (art. 6) con relativo importo e l'indicazione del programma o progetto con relativo importo distinto tra i punti a), b) e, ove determinabile, c).
3. La relazione di cui ai punti precedenti viene allegata al rendiconto di gestione e pubblicata in amministrazione trasparente nella sezione Bilanci.

## Articolo 18

### Trasparenza, pubblicazione e accesso

1. Gli atti e i provvedimenti individuati nel presente Regolamento sono soggetti agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti dalle normative vigenti in materia.
2. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, i provvedimenti di concessione dei contributi o di attribuzione dei vantaggi economici devono contenere il richiamo espresso in ordine all'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento e dalle altre disposizioni applicabili in materia.
3. Le richieste di accesso documentale presentate dagli interessati nell'ambito delle procedure espletate ai sensi del presente Regolamento sono evase tempestivamente e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di Roma Capitale in materia.

## Articolo 19

### Rinvii

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle norme vigenti a livello europeo, nazionale, regionale e locale.

## Articolo 20

### Abrogazioni

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il Regolamento per la concessione dei contributi ad Enti, Istituzioni, Associazioni e Società Cooperative a responsabilità limitata che svolgono attività culturali e di spettacolo, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 25 ottobre 1994, n. 227 e ss.mm.ii. nonché il Regolamento per la concessione dei contributi ad Enti ed Associazioni che svolgono attività culturale istituzionale nella città di Roma, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 3 giugno 1996, n. 111 e ss.mm.ii.
2. Sono altresì abrogate le altre disposizioni regolamentari in materia incompatibili con le norme del presente Regolamento ed emesse antecedentemente alla data di entrata in vigore dello stesso.

Procedutosi alla votazione nella forma sopra indicata, la Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 39 voti favorevoli e 1 contrario.

Hanno espresso voto favorevole i Consiglieri Alemanni, Amodeo, Angelucci, Baglio, Barbati, Barbato, Battaglia, Biolghini, Bonessio, Casini, Caudo, Celli, Cicculli, Converti, Corbucci, De Priamo, Di Stefano, Fermariello, Ferraro, Lancellotti, Leoncini, Luparelli, Marinone, Matone, Melito, Mennuni, Michetelli, Mussolini, Palmieri, Pappatà, Parrucci, Quarzo, Rocca, Tempesta, Trabucco e Zannola.

Ha espresso voto contrario il Consigliere Diaco.

La presente deliberazione assume il n. 65.

(OMISSIS)

LA PRESIDENTE  
S. CELLI

IL SEGRETARIO GENERALE  
P.P. MILETI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO  
G. VIGGIANO

## **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 15 settembre 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 29 settembre 2022.

Li, 15 settembre 2022

SEGRETARIATO GENERALE  
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina  
IL DIRETTORE  
F.to: A. Gherardi

## **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 25 settembre 2022.

Li, 27 settembre 2022

SEGRETARIATO GENERALE  
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina  
IL DIRETTORE  
F.to: A. Gherardi

## **ATTESTAZIONE DI ENTRATA IN VIGORE**

Le norme regolamentari approvate con la presente deliberazione entrano in vigore, ai sensi dell'articolo 10 delle Disposizioni sulla legge in generale preliminari al Codice Civile.

Li, 3 ottobre 2022

SEGRETARIATO GENERALE  
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina  
IL DIRETTORE  
F.to: A. Gherardi